

**S T A T U T O**

**Denominazione - Sede - Durata - Scopi**

ART. 1) E' costituita l'associazione denominata:

A.I.M.A.R.

ASSOCIAZIONE ITALIANA per le MALFORMAZIONI ANO-RETTALI

ART.2) L'associazione ha sede in Roma, Via Tripolitania n.  
211/E.

ART. 3) L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e  
potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria  
dei soci.

ART. 4) L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed  
è retta da principi di democraticità.

L'Associazione ha per scopi:

- instaurare e garantire una proficua relazione umana e sociale tra i genitori di pazienti affetti da malformazioni ano-rettali favorendo lo scambio di esperienze pratiche, psicologiche e sociali tra le famiglie stesse, proponendo e/o sostenendo programmi a favore di un miglioramento dei servizi atti ad assicurare un'assistenza globale ai pazienti affetti da malformazioni ano-rettali e quelle associate;
- promuovere iniziative di propaganda a carattere generalizzate ad una più diffusa conoscenza delle malformazioni ano-rettali, delle sue possibilità diagnostiche preventive, terapeutiche e riabilitative;



- ampliare la cultura tramite: a) borse di studio, b) assegni di ricerca, c) acquisizione di strumentazione ad alta tecnologia e materiale scientifico che contribuiscano al progresso dell'assistenza per la cura delle malformazioni ano-rettali;
- studiare le metodiche atte al recupero funzionale dei bambini portatori di malformazioni ano-rettali, stimolare ed organizzare la formazione di operatori che svolgano attività di assistenza sanitaria e sociale, diffondendo l'uso delle metodiche più aggiornate nell'assistenza del trattamento delle malformazioni ano-rettali;
- sostenere sul piano culturale e, se possibile economico, i bambini portatori di malformazioni ano-rettali e quelle associate e le loro famiglie durante il trattamento e la riabilitazione;
- promuovere e organizzare spettacoli, manifestazioni e conferenze con finalità di raccolta fondi da devolvere all'Associazione;
- stabilire rapporti di cooperazione con altre associazioni e organizzazioni che promuovono attività di volontariato in campo sociale e sanitario, e con operatori ed esperti nel campo delle malformazioni ano-rettali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione si avvarrà, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

**Soci - Modalità di ammissione**

## Perdita della qualità di Socio.

ART. 5) Si distinguono le seguenti categorie di Soci:

- Fondatori;
- Effettivi;
- Volontari;
- Onorari.

ART. 6) Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'associazione.

Sono soci effettivi coloro che operano stabilmente e professionalmente nell'ambito dello scopo dell'associazione, nonché i genitori di bambini portatori di malformazioni ano-rettali, o coloro che hanno la tutela dei medesimi.

I soci effettivi possono essere ordinari o sostenitori a seconda che contribuiscano o meno con elargizioni economiche o collaborazioni gratuite allo sviluppo e diffusione delle attività associative.

Sono Soci volontari coloro che vengono ammessi dal Consiglio Direttivo, dietro loro richiesta, e prestano personalmente, spontaneamente e gratuitamente la loro opera per il raggiungimento degli scopi associativi.

Tutti i Soci hanno diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate, entro i limiti che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a Socio effettivo e volontario deve essere indirizzata al Presidente dell'associazione, ed accompa



gnata dalla presentazione di un socio. Su di essa decide il Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari coloro ai quali l'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo conferisca tale qualifica in virtù della loro specifica competenza o della loro particolare attività svolta a giovamento dei fini istituzionali dell'associazione.

Non possono essere nominati più di due soci onorari l'anno.

ART. 7) Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto ed i regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci sono inoltre tenuti a versare all'associazione le quote annuali nella misura stabilita, a seconda delle categorie di appartenenza, dal Consiglio Direttivo ed in unica soluzione. Sono esonerati dal versamento della quota associativa i Soci onorari.

ART. 8) La qualità di socio si perde: per decesso, per dimissioni o per radiazione.

ART. 9) Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 1 dicembre di ogni anno. Tra il corso detto termine il socio è obbligato a far parte dell'associazione per tutto l'anno successivo ed a pagare la quota annuale.

ART. 10) Sono radiati dall'associazione:

- i soci in mora con il versamento delle quote annuali;
- il socio che ha deliberatamente intralciato l'attività asso

ciativa.

La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di radiazione è ammesso ricorso da parte del Socio all'Assemblea ordinaria.

Possano essere radiati i soci effettivi che rifiutino, dietro invito del Consiglio Direttivo, senza plausibile motivo di collaborare all'organizzazione di alcune attività sociali per le quali hanno una particolare competenza, nonché i Soci volontari che rifiutino di prestare la propria attività per tre mesi consecutivi, senza plausibile motivo.

#### Mezzi finanziari - Patrimonio

ART. 11) Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- le quote sociali, il cui importo verrà stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
- i versamenti volontari dei soci o di terzi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di Enti privati;
- contributi di organismi internazionali.

ART. 12) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- da tutti i beni mobili, mobili registrati ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;



- dal materiale scientifico;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da donazioni, lasciti e successioni.

ART. 13) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio verranno predisposti a cura del Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, ed il Bilancio preventivo.

#### Organi - Amministrazione

ART. 14) Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso.

ART. 15) Possono partecipare all'assemblea: i soci fondatori, i soci effettivi purchè in regola con il versamento delle quote annuali, ed i Soci volontari, in regola con il versamento della quota annuale e che abbiano prestato effettivamente la loro opera a vantaggio della associazione per più di un anno. I soci onorari possono prendere parte alle assemblee e fare degli interventi, ma non hanno diritto di voto.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il primo trimestre di ogni anno ed è competente a deliberare in ordine ai bilanci, consuntivo e preventivo; alla nomina e revoca del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti; agli indirizzi generali dell'associazione; alla nomina dei soci onorari nonché sui provvedimenti di radiazione appellati.

L'assemblea ordinaria deve inoltre essere convocata ogni qual volta se ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre decimi dei soci.

ART. 16) L'assemblea straordinaria sarà convocata quando il Consiglio Direttivo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei soci.

ART. 17) Le delibere dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nella determinazione del quorum costitutivo non si tiene conto della presenza dei soci onorari.

ART. 18) Nell'assemblea straordinaria convocata per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il



voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART. 19) Ogni socio dovrà intervenire all'assemblea personalmente o a mezzo delega.

Il voto potrà essere espresso anche con raccomandata A/R e/o telegramma, purchè pervenuti almeno quarantotto ore prima dell'assemblea.

ART. 20) Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di tre ad un massimo di sette membri e, ad eccezione del primo, è nominato dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo, se non vi ha provveduto l'Assemblea nomina nel suo seno, il Presidente.

I soci fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, salva rinuncia da parte loro a detta prerogativa.

Esso dura in carica fino a revoca o dimissioni ed è rieleggibile, secondo quanto stabilito dall'assemblea che lo nomina.

In caso di dimissioni dalla carica, per qualsivoglia ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo verrà nominato dagli altri membri un sostituto che resterà in carica fino alla successiva assemblea.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione dei compiti riservati all'assemblea.

Presidente



ART. 21) Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART. 22) In caso di dimissioni del Presidente, uno dei Consiglieri in carica, nominato all'uopo dagli altri, lo sostituirà fino alla nomina di uno nuovo.

#### Revisori dei conti

ART. 23) L'Assemblea nomina tre Revisori dei conti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di verificare il bilancio predisposto dal Consiglio alla chiusura dell'esercizio sociale, riferendone all'assemblea convocata per la sua approvazione.

I Revisori dei conti hanno inoltre il controllo contabile dell'Associazione.

#### Comitato di Consulenza Scientifica

ART. 24) Il Consiglio nomina, tra le persone riconosciute e esperte nell'ambito delle malformazioni ano-rettali (chirurghi pediatri, pediatri, urologi, ortopedici, neurologi, psicologi, infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali), un Comitato determinandone il numero dei componenti e la durata in carica.

Il Comitato di Consulenza Scientifica riveste carattere consultivo fornendo gratuitamente le sue prestazioni a carattere consultivo, in merito alle deliberazioni del Consiglio Direttivo della associazione riguardanti problemi di carattere clinico-scientifico. Il Presidente della Associazione può valer



si anche della consulenza dei singoli rappresentanti del Comitato in rapporto alla specificità della loro competenza.

#### **Scioglimento**

ART. 25) Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi motivo allo scioglimento dell'Associazione, l'assemblea, in sede straordinaria, determinerà tutte le modalità della liquidazione.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad Associazioni aventi scopo analogo o complementare a quelli della A.I.M.A.R., con esclusione di qualsiasi rimborso ai Soci.

In caso di disaccordo sulla scelta dell'Associazione a cui devolvere l'eventuale patrimonio, la scelta verrà demandata al Presidente del Tribunale di Roma.

#### **Rinvio**

ART. 26) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto trovano applicazione gli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

F.TO DALIA AMINOFF

F.TO CELLI JEANETTE

F.TO ANTONIO FERRARELLI

F.TO LUIGI CECERE

F.TO GIUSEPPE BOTTINI

F.TO DR. GUSTAVO PALMIERI, NOTAIO

E' copia conforme all'originale atto.  
Si rilascia in corso di registrazione  
per gli usi consentiti.

Roma, - 4 OTT. 1994

